



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Andrea Ghinetti	Presidente
Dott.ssa Rossella Incardona	Giudice rel.
Dott. Giulia Cassano	Giudice

nel procedimento R.G. N. 99/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da **EDWIN ALEXANDER GARCIA CABANA** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lo Verd [REDACTED]

letto il ricorso in data 22/09/2025, con il quale il ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A. sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, in Trecate, comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;
- B. sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C. al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona dell'avv. Laura Maria Luis Noro, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, oltre a rappresentare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché, trattandosi domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica, l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

- D. sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (artt. 56 ss) del CCII;
- E. ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato nel corpo della relazione di cui all'art. 260 co. 2 CCII che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, mediante l'apprensione da parte della procedura di un importo mensile pari ad almeno euro 400,00 per 36 mensilità, ovvero tre anni calcolati a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata oltre alla tredicesima e quattordicesima che saranno integralmente apprese, oltre al saldo attivo di conti correnti;

ritenuto che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il fabbisogno mensile per il debitore e il suo nucleo familiare possa fissarsi in euro 1.300,00 per 12 mensilità, salvo modifiche nelle condizioni personali, reddituali e patrimoniali del debitore da segnalare immediatamente al giudice delegato, lasciando quindi a disposizione della procedura la quota di reddito eccedente in concreto tale importo. Il debitore percepisce infatti una retribuzione mensile netta di 1.800 euro ed era 200 di assegno unico, ha indicato spese mensili per 1.370 ma da queste spese devono detrarsi quelle per carburante, non trattandosi di una spesa necessaria ai fini del mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII. Il minimo vitale per il 2025 è fissato in euro 1.077,38. Nel nucleo familiare vi è anche un minore e la moglie convivente del debitore, che non risulta essere inabile al lavoro;

ritenuto, quanto all'auto di proprietà del debitore tg CK287TJ 2002 (acquistata nel 2018), auto del tutto priva di valore commerciale in considerazione della tipologia del mezzo e della vetustà, che si possa consentirne l'utilizzo fino alla conclusione della procedura, quale bene necessario per esigenze di vita e spostamenti di lavoro del ricorrente. Rimane fermo che le spese e i costi di manutenzione non devono gravare sulla massa dei creditori prevedendosi la facoltà espressa del liquidatore di esigerne la possibile restituzione immediata ex art. 1809 co. 2 c.c. L'utilizzo temporaneo, in altri termini, dovrà essere limitato al solo tempo strettamente necessario all'indizione e pubblicità della procedura competitiva di vendita telematica del bene mobile registrato, per giungersi all'aggiudicazione, in base al programma di liquidazione che verrà depositato, fatta salva ogni valutazione diversa di eventuale *derelictio* per non economicità che sarà compiuta dal liquidatore con istanza al GD che consentirà se del caso ed eventualmente di lasciare la vettura in possesso del ricorrente

PQM

Il Tribunale, visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore **EDWIN ALEXANDER GARCIA CABANA** (cod. fisc. GRCDNL76D19Z611I), nato in Perù il 19/04/1976, residente in Trecate (NO), Via Battisti, n. 14

NOMINA

- Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
- Liquidatore l'OCC nella persona dell'avv. Laura Maria Luisa Noro

ORDINA

- al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo per i seguenti beni: autovettura di cui è proprietario il debitore tg CK287TJ 2002 (acquistata nel 2018). Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un **termine di 75 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3

AUTORIZZA

il liquidatore:

- con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. ad accedere alle seguenti banche dati:
 - a) banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) banca dati del pubblico registro automobilistico;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro

DÀ ATTO

che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

DISPONE

che il liquidatore

1. al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio:
 - trattenga, dalla data della presente sentenza, quanto eccedente la somma necessaria per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, quantificato in euro 1.300,00 (escluso quanto percepito a titolo di assegno unico per il figlio);

- comunichi senza ritardo al datore di lavoro che:
 - i. il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
 - ii. dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio;
 - iii. dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, la somma indicata dal liquidatore;
- 2. nel caso in cui la somma per il mantenimento del debitore e della sua famiglia richieda una nuova determinazione, a seguito di modifiche nella situazione familiare, reddituale o patrimoniale del debitore e del suo nucleo familiare successive al deposito del ricorso e della relazione dell'OCC, chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi:
 - esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dal nucleo familiare, degli impegni di spesa gravanti su altri componenti del nucleo (es. rate di mutui, mantenimento di figli, costi di salute);
 - computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.;
 - dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia comprensivo delle spese relative al fabbisogno necessario;
- 3. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 4. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 1 CCII;
- 5. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 6. ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - a. se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - b. ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
- 7. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

DISPONE

- che a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso a Novara nella camera di consiglio della sezione civile il 28 maggio 2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rossella Incardona

Il Presidente

dott. Andrea Ghinetti